



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta a verbale osserva quanto segue.

Con provvedimento depositato telematicamente in PCT per la sua convalida il 1.8.2026 alle ore 13:05, il Questore della Provincia di Milano trasmetteva la richiesta di convalida del trattenimento disposta dal Questore della Provincia di Varese con provvedimento n. prot. 2862026 emesso in data 30.7.2026, notificato in pari data alle ore 14:00 nei confronti di AABB nato in Algeria il [REDACTED] CUI XX, trattenuto presso il CPR di Via Corelli in Milano.

Emerge dal provvedimento oggetto di convalida che:

- a) il sig. *AABB* è entrato nel territorio nazionale in data 17.6.2024 dalla frontiera di Pantelleria, essendo altresì noto con l'alias CCDD nato il [REDACTED] in Algeria; CX nato il [REDACTED] in Algeria; SD nato il [REDACTED] in Francia; ZZ nato il [REDACTED] in Algeria; QQ nato il [REDACTED] in Algeria; WW nato il [REDACTED] in Belgio; HH nato il [REDACTED] in Algeria;
- b) ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Brescia, domanda ancora pendente dinanzi alla CT di Brescia, priva di decisione essendo ancora in fase di esame;
- c) ha riportato “condanne” in merito al reato di furto, alla pena di 8 mesi reclusione ed euro 300 di multa “emesso dal Tribunale ordinario di Brescia”
- d) che dalle condotte tenute e dalle frequentazioni a lui riconducibili è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero, in quanto risultano a suo carico numerose notizie di reato per furto, furto aggravato, furto con destrezza, porto di armi od oggetti atti ad offendere, falsa attestazione a Pubblico ufficiale, ricettazione, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, procurato allarme presso l'autorità.

Ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti di cui **all'art. 6 co. 2 d. lgs. n. 25/2008 con riferimento alle seguenti ipotesi:**

- **lett c)** in quanto costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico risultano “condanne” per i reati di furto;
- **lett d)** sussistendo il rischio di fuga in quanto risulta
 - il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;
 - mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
 - l'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
 - l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità procedenti;
 - il non aver ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10 ter, 13 commi 2 ter, 5, 13, 13 bis e 14 TUI nonché di quelli previsti dall'articolo 32 commi 4 e 4 bis d. lgs. n. 25/2008;
 - l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera.

Ha quindi ritenuto “*per i motivi di cui sopra*” che non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all’art. 6 quater d. lgs. n. 142/2015.

Non è indicato, nel provvedimento di trattenimento, in quale data il trattenuto abbia presentato la domanda di protezione internazionale, tuttavia sono stati prodotti dalla Questura i precedenti dattiloscopici dai quali risulta una “*richiesta protezione internazionale*” in data 17.11.2025: trattandosi di decreto di trattenimento emesso ex art. 6 comma 2 lettere b) c) e d) del D.Lgs 142/2015 ne deriva che egli ha presentato una domanda di protezione internazionale **in stato di libertà**.

§ Con provvedimento in data 1.08.2026 , ore 13.29 il giudice di turno fissava l’udienza per la convalida del decreto di trattenimento dinnanzi all’odierno giudice

§ Il difensore di fiducia depositava apposita memoria in PCT il 1.8.2026 alle ore 15:23 nella quale dava atto della formalizzazione della domanda di protezione internazionale in data 17.11.2025, che la procedura è pendente, e che il trattenuto è stato convocato presso lo Sportello Asilo Politico della Questura di Brescia per il giorno 24.11.2026 ore 8,00 per la prosecuzione della procedura amministrativa. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per il trattenimento dando altresì atto dell’esistenza di un domicilio e producendo una dichiarazione di ospitalità.

§ Con provvedimento in data 1.8.2026 il giudice di turno fissava l’udienza per la convalida del decreto di trattenimento dinnanzi all’odierno giudice. All’odierna udienza la Questura ha dato atto che il sig. AABB è stato arrestato nella serata di ieri sera per danneggiamento aggravato ed è stato disposto in camere di sicurezza per il processo per direttissima. La Questura insisteva per la convalida del trattenimento. La Questura procedeva ad inviare il verbale di arresto. La difesa ne prendeva atto riportandosi alla memoria depositata. A domanda del giudice sulla possibilità per la questura di depositare gli atti dell’arresto e di effettuare l’audizione del sig. AABB, prevista dall’art. 6 d. lgs. 142/2015, entro le ore 13:05, limite massimo delle 48 ore, la Questura dichiarava: “è impossibile che il trattenuto possa essere riportato presso il CPR entro le ore 13:05 per svolgere l’udienza in quanto la convalida del suo arresto in direttissima potrebbe necessitare di parecchie ore non essendo la sola della giornata. Sul punto la difesa si rimette. Al termine dell’udienza il giudice si è riservato di decidere”.

§ Osserva il tribunale che oggetto della convalida del provvedimento di trattenimento ex art. 6 comma 2 lettere c) d) D.lvo 142/2015 è la verifica della sussistenza delle fattispecie ivi contemplate, nei termini specifici indicati nel provvedimento del Questore di Varese. Va tuttavia sin da ora evidenziato che l’art. 6 comma 5 d. lgs. n. 142/2015 prevede la presenza del trattenuto all’udienza di convalida come necessaria, seppur “a distanza mediante collegamento audiovisivo” tra l’aula di udienza e il CPR. Trattasi di normativa che non prevede deroghe sul punto; in caso di impossibilità a svolgere l’udienza a distanza (per le condizioni difficoltose del collegamento) è consentito al giudice di recarsi al CPR (sul punto la norma infatti adotta la locuzione “ove possibile” in relazione al collegamento a distanza). Trattandosi di disposizioni normative in tema di libertà personale, esse sono di stretta interpretazione, non potendosi pertanto applicare in via analogica la disciplina prevista dal codice di procedura penale per le ipotesi di convalida dell’arresto in rito direttissimo e di differimento della comparizione dell’arrestato per legittimo impedimento.

Tanto premesso, l’arresto del sig. AABB presso il CPR per danneggiamento aggravato (come da verbale di arresto) ha reso impossibile la sua partecipazione al giudizio e, dunque, la sua audizione alla presente udienza. Non potendosi, quindi, sentire il sig. AABB sulle ragioni del trattenimento, non può dirsi che il procedimento sia stato correttamente instaurato, pena la violazione del suo diritto di difesa. Al riguardo non rileva la presenza del difensore in udienza atteso che permane il diritto della persona ad essere sentito in interrogatorio libero all’udienza (civile) di convalida.

Ne deriva già solo per tale motivo la carenza dei presupposti per convalidare il trattenimento.

§ In ogni caso, per completezza espositiva, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti indicati dal Questore di Varese per il trattenimento del sig. AABB.

Tale disamina non può che prendere le mosse quantomeno dai precedenti dattiloscopici allegati alla richiesta di convalida del trattenimento. Dai dattiloscopici risultano numerose identificazioni e arresti

anche sotto diverso nominativo tuttavia non vi è alcun elemento da cui desumere che a tali denunce sia conseguita una condanna.

Si evidenzia che nonostante il Tribunale abbia fatto richiesta del casellario alla Procura della Repubblica del Tribunale medesimo in data 1.8.2026 alle ore 15:17, ad oggi, alle ore 12:56, nonostante plurimi solleciti telefonici anche del giudice, nulla è pervenuto alla Cancelleria del Tribunale, di talchè non è possibile valutare gli eventuali esiti delle denunce di cui ai dattiloscopici.

§ Il provvedimento del Questore di Varese fonda il trattenimento su diverse ipotesi normative.

1. Sull'art. 6 co. 2 lett. c) d. lgs. n. 25/2008, in quanto il trattenuto costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto a suo carico risultano condanne per il reato di furto, occorre richiamare quanto appena evidenziato in punto di fatto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), il richiedente asilo deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il legislatore ha previsto degli **indici di pericolosità**: *«Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»*.

La pericolosità sociale giuridicamente rilevante definisce – con terminologia mutuata dall'art. 203 c.p. – la **probabilità** che una persona **commetta** (o reiteri) fatti preveduti dalla legge come **reati**.

Occorre, dunque, richiamare, nel definire il concetto di pericolosità sociale, (anche) l'elaborazione della giurisprudenza europea: la pericolosità – quale presupposto per l'allontanamento deve essere attuale, grave e concreta (Cfr. CGUE sentenza 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01), in ciò richiamando le diverse sentenze¹ quando indicano la necessità che la persona trattenuta costituisca, con la sua condotta, **una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave** alla civile convivenza o ai principi fondamentali dello Stato.

La Corte di Cassazione (sentenza 31 ottobre 2018 n. 27739) ha affermato che la condanna a pena sospesa, che implica un giudizio prognostico favorevole basato sull'esclusione della pericolosità sociale, non può giustificare il trattenimento del richiedente asilo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 142/2015.

La Suprema Corte² ribadisce, soprattutto quando si tratta della pericolosità sociale di cui all'art. 13, co. 2, lett. c), TUI, **un principio che è di portata trasversale**, valevole anche quando si tratta di valutare la sussistenza della pericolosità quale ragione giustificativa del trattenimento del richiedente asilo ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 25/2008: *«in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (tra le tante da ultimo Cass. 23423/2022; Cass. 26173/2023).»*

In altro precedente, la Corte (Cass, Sez. I, ordinanza n. 5872/2020), richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 20692/2019) ricorda come, i precedenti penali, e la stessa sottoposizione ad una misura di sicurezza *«... pur costituendo elementi da prendere in considerazione nell'apprezzamento del giudice di merito, non possono esaurire il giudizio di pericolosità sociale dello straniero, dovendosi altresì valutare la sua personalità quale si desume dalle condotte di vita, criterio utile al fine del compimento della complessiva ponderazione circa l'attuale pericolosità sociale ...»*.

In altri termini, la sussistenza della pericolosità non è desumibile da una condanna – sia pure per reati gravi – ma occorre un giudizio prognostico, ovvero ritenere che la persona **probabilmente** possa recidivare –

¹ Corte di Giustizia, sentenze 15 febbraio 2016, causa C-601/15 PPU, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, e Hassen El Dridi, 28 aprile 2011-

² Cass., Sez. I, 18 dicembre 2023 n. 32594.

per tratti soggettivi o condizioni oggettive - nella violazione di leggi penali, ovvero **probabilmente** possa violare altre norme poste a presidio dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica (norme per altro 'diffuse' e, per tanto, ben poco suscettibili di tipizzazione).

Né può trascurarsi il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 202/2013 in virtù della quale deve ritenersi esclusa ogni rilevanza c.d. 'automatica' delle condanne ai fini di una prognosi di pericolosità sociale. Pertanto, la prescrizione dell'art. 6, comma 2, che dispone che '...*si tiene conto*..' significa che se non può prescindersi, nella valutazione della pericolosità, dalla considerazione delle condanne riportate (per quei reati indicati), tali condanne non costituiscono, tuttavia, un presupposto sufficiente ad affermare la pericolosità sociale di chi le abbia riportate, dovendosi, piuttosto verificare se lo straniero – per quanto condannato - costituisca una **minaccia concreta ed attuale**, sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza dello Stato³.

Nel caso di specie, in atti sono presenti i precedenti di polizia, anche in relazione a diverso nominativo, tuttavia non vi è prova che a tali denunce abbia fatto seguito alcuna condanna.

Deve quindi ritenersi insussistente il presupposto della pericolosità sociale del trattenuto.

3. Il provvedimento del Questore di Varese fonda, da ultimo, il trattenimento sull'art. 6 co. 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008 **Lett d)** sussistendo il rischio di fuga in quanto risulta

- il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;
- mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- l'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
- l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità procedenti;
- il non aver ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10 ter, 13 commi 2 ter, 5, 13, 13 bis e 14 TUI nonché di quelli previsti dall'articolo 32 commi 4 e 4 bis d. lgs. n. 25/2008;
- l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera.

Trattasi di norma sostituita in tali termini dall'art. 7 bis comma 2 lettera a), n. 1.2. del D.L. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni nella L. 5 maggio 2023 n. 50; essa è composta da due ipotesi collegato dalla congiunzione "e", cioè dalla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, lettere a), c), d) ed e) d. lgs. n. 286/1998.

Il **14.05.2024** il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la **Direttiva 1346/2024** recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che ha apportato modifiche alla direttiva n.33/2013 (cosiddetta direttiva accoglienza), provvedendo alla sua rifusione.

Giova richiamare alcuni dei considerando della Direttiva 1346/2024 specificamente dedicati al rischio di fuga:

(19) Per motivi di ordine pubblico o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Tale decisione non dovrebbe tradursi nel trattenimento del richiedente. Tale decisione potrebbe essere necessaria nel caso in cui questi non

³ La stessa giurisprudenza amministrativa sembra muoversi su questi paradigmi, se è vero che il Consiglio di Stato Sez. III nella sentenza 29.11.2018, dopo aver segnalato come non possa l'amministrazione limitarsi a richiamare, nei propri provvedimenti di rigetto o di rifiuto di permesso di soggiorno le condanne subite (e le segnalazioni di polizia) senza compiere alcun giudizio sull'essere lo straniero attualmente un pericolo per la sicurezza precisa come «*Anche a fronte di un reato rientrando nelle ipotesi di cui al citato art. 381 [c.p.p.] si rende necessaria una più ampia valutazione di concreta e attuale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, che va argomentata, nell'ambito di una necessaria visione di insieme, sulla base di ulteriori elementi oggettivi di fatto, di cui occorre[va] dare adeguatamente conto nell'ambito di un'esauritiva e perspicua motivazione, qui non avutasì.*»

abbia ottemperato all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente o nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

(23) *In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il **significato di «fuga» dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata, sia il fatto, che rientri nel controllo del richiedente, di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, ad esempio lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti.** Gli Stati membri dovrebbero poter ritenere che il richiedente sia fuggito anche qualora il richiedente non sia stato considerato in precedenza a rischio di fuga.*

(24) *Se gli Stati membri definiscono nel diritto nazionale i criteri oggettivi pertinenti per determinare il rischio di fuga a norma della presente direttiva, essi potrebbero prendere in considerazione fattori quali: la cooperazione del richiedente con le autorità competenti o il rispetto dei requisiti procedurali, i legami del richiedente nello Stato membro e se la domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto irricevibile o manifestamente infondata. Nella valutazione globale della situazione individuale di un richiedente, una combinazione di vari fattori costituisce spesso la base per concludere che sussiste un rischio di fuga.*

(28) *Se il richiedente è stato autorizzato a risiedere solo in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, è opportuno provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente sia stato assolto o non sussistano più motivi di ritenere che tale obbligo non verrà assolto. Il richiedente dovrebbe, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.*

L'art. 2 della direttiva 1346/2024, dedicato alle “definizioni”, stabilisce che “*ai fini della presente direttiva si intende per*”:

11) **«rischio di fuga»:** *la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire;*

12 **«fuga»:** *l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente;*

In data **12.06.2026** è entrato in vigore il **DL n.100/2026**, in fase di conversione, che al capo II ha introdotto le “*disposizioni urgenti per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024*”.

L'art.10 del decreto legge è specificamente dedicato al “**Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale**”⁴

In particolare è stato modificato ed integrato l'**art.6 Dlgs 142/2015**⁵ nei seguenti termini:

⁴ Secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa del DL 100/2026 “*ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, si interviene con importanti modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) tese a recepire le disposizioni unionali in tema di documenti per l'asilo, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, contrasto al rischio di fuga e di trattenimento dei richiedenti asilo.*”

⁵ La Relazione illustrativa al DL 100/2026 precisa che “*Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 6, riformulando i presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale. In particolare, si integra il principio secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero*

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 5-sexies. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.

[...]

Con specifico riferimento all'ipotesi di **trattenimento di cui all'art.6 co.1 lett.d)** la nuova formulazione della norma sopra riportata rimanda, quanto al **rischio di fuga, all'art.5 sexies**.

Si tratta di una norma introdotta dall'art.10 co.1 lett.c) del DL 100/2026 della quale si riporta di seguito il testo integrale.

Art. 5-sexies (Rischio di fuga)⁶

1. Il rischio di fuga e' valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti circostanze:

a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';

per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351 (comma 1), apportando al testo modifiche di allineamento alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2024/1348, anche con riguardo alla durata della misura restrittiva. In particolare, al comma 4-bis - sul quale si è intervenuti novellando - è rafforzato l'onere in capo al richiedente di collaborazione con le autorità: in tal senso, quindi, sono stati richiamati gli obblighi specificamente previsti ai commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998. Inoltre, il comma 5 è integrato al fine di precisare che i motivi per i quali non siano applicabile”

⁶ La Relazione Illustrativa al DL 100/2026 specifica che “l'articolo 5-sexies (Rischio di fuga), configura nel diritto nazionale il “rischio di fuga” del richiedente la protezione internazionale, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento al “rischio di fuga” previsto in tema di rimpatrio di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. La valutazione del rischio di fuga viene effettuata caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze specificatamente indicate dalla disposizione.”

- b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilit  di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
 - c) l'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalit , anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
 - d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorit  competenti;
 - e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorit , in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch  di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
 - f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch  di quelle previste dall'articolo 6-quater;
 - g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - i) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
 - l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
 - m) la volont  di non restare a disposizione delle autorit  e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.
2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altres  conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.⁷».

⁷ L'art. 5 quater di nuova introduzione prevede il **“Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico”** e stabilisce che:

1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalit  e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter. Il provvedimento   motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonch  le modalit  della segnalazione eventualmente disposta a sensi del comma 3 del predetto articolo 5-ter. Il provvedimento   immediatamente comunicato all'interessato ed   esecutivo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne d  immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.

3. **La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 pu  essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.”**

Si riporta altres  il testo dell'Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico)

1. Il richiedente pu  essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando: a)   tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351; b)   stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente   esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1   sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento. 3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente,   necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente pu  essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo   effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalit  che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater.

4. Quando il richiedente   autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed   stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse   subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.

5. Il richiedente pu  chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quel lo di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo   adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della

La valutazione del rischio di fuga deve essere effettuata **caso per caso**.

Ebbene, il provvedimento di trattenimento motiva il rischio di fuga sui seguenti elementi di fatto:

- il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità;
- mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- l'aver in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
- l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità procedenti;
- il non aver ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10 ter, 13 commi 2 ter, 5, 13, 13 bis e 14 TUI nonché di quelli previsti dall'articolo 32 commi 4 e 4 bis d. lgs. n. 25/2008;
- l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera.

Il quadro normativo **non è quindi stato cambiato con riguardo alla prima parte** dell'art. 6 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 142/2015.

Ebbene, nel caso in esame, non è stato possibile procedere all'audizione del trattenuto di talchè **non è stato possibile acquisire elementi concreti sulle vicende** concrete della vita del sig. [REDACTED] al fine di procedere a quella valutazione "caso per caso" secondo i principi della richiamata giurisprudenza di legittimità.

A ciò si aggiunga che la motivazione del Questore, in ogni caso, non è conforme al citato art. 6 co. 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008 poiché manca il **richiamo al primo dei presupposti previsti dal legislatore cioè alla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento**: invero, dal provvedimento questorile emerge che la domanda di protezione internazionale non è ancora stata esaminata dalla competente autorità cioè la Commissione territoriale, dunque non sono individuati specificamente gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento.

Ne deriva che non solo non è stata citata nella sua interezza la norma, ma nemmeno gli elementi.

In altri termini, il provvedimento del Questore non indica, pertanto, quali elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento.

Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha così statuito: *"Questa valutazione appare approfondita e non apodittica, nonché fondata su elementi oggettivi, di cui il Ministero ricorrente non ha sostenuto l'insussistenza, e non in contrasto con le disposizioni degli artt. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la valutazione della sussistenza del rischio di fuga legittimante il trattenimento, pur in presenza della condizione rappresentata dalla mancanza del passaporto, deve essere effettuata "caso per caso". Ed ancora: "Esso [i.e. il ricorso in Cassazione promosso dal Ministero], inoltre, è generico laddove richiama il testo dell'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015, che legittima il trattenimento quando è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale e sussiste il rischio di fuga, in quanto **non indica quali elementi** debbano ancora oggi essere determinati nell'ambito della procedura in corso a carico del A.A., in relazione ai quali una eventuale fuga del richiedente impedirebbe l'accertamento"* (così Corte di Cassazione, Sez. I, Sent., (data ud. **09/06/2026**) 11/06/2026, n. 21523).

Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha anche precisato la necessità di valutare il singolo caso alla luce della vita medio tempore radicata dalla persona sul territorio nazionale: *"La presunzione del rischio di fuga, prevista dal legislatore, deve però essere ritenuta, come detto, solo relativa e soggetta a verifica "caso per caso": l'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 elenca, infatti, varie ipotesi che costituiscono solo delle circostanze in base alle quali il prefetto deve accertare l'effettivo pericolo che lo straniero possa sottrarsi*

situazione individuale del richiedente, è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5. 6. Il richiedente non è tenuto a chiedere un per messo per comparire dinanzi alle autorità o in giudizio quando è richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.

alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione. L'interpretazione letterale della norma si coordina con una sua interpretazione costituzionalmente orientata, e in linea con la normativa europea. In questo senso si è espressa la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "gli indicatori del rischio di fuga delineati dall'art. 13, comma 4 - bis, lett. a) e d), T.U.I. non costituiscono un presupposto insuperabilmente giustificativo del trattenimento. Detta lettura finirebbe, infatti, per introdurre un automatismo del tutto estraneo al sistema normativo, quale scaturisce dalla lettura del successivo art. 14, alla luce del principio di proporzionalità che discende sia dai valori costituzionali sia dalla disciplina eurounitaria. È appena il caso di ricordare che l'art. 15 della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta, tra l'altro, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga una siffatta misura e senza che siano state esaminate la sua necessità e proporzionalità (Corte di giustizia UE, Grande sezione, sentenza 14/5/2020, FMS e altri, cause riunite C - 924/19 e C - 925/19). Ora, è indubbio che la mancanza di passaporto o di equipollente documento di identità valido per l'espatrio costituisce un dato che deve necessariamente essere apprezzato in sede di decisione sul trattenimento della persona straniera espulsa, proprio in vista degli accertamenti di identificazione e del reperimento di un titolo valido per l'espatrio verso il Paese di rientro, sussistendo, in questi casi, la presunzione di pericolo di fuga stabilita dall'art. 13, comma 4 - bis, lett. a), T.U.I. Ne consegue che il Giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento della persona straniera ai sensi dell'art. 14, comma 4, T.U.I., chiamato a verificare l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 T.U.I. (id est: la correttezza dei requisiti relativi all'espulsione amministrativa presupposta) e quelli concernenti le condizioni legittimanti il trattenimento (quindi non solo la disciplina specifica dei casi di trattenimento ma pure quella delle espulsioni amministrative che ne costituiscono il presupposto: in primis, la sussistenza di eventuali cause di inespellibilità), deve certamente confrontarsi con i sopra indicati profili relativi al rischio di fuga" (Sez. 1, n. 18139 del 19/05/2026, n.m.) La mancanza di un documento valido per l'espatrio costituisce, quindi, secondo gli orientamenti di questa Corte, una presunzione di sussistenza del pericolo di fuga, di cui il giudice deve necessariamente tenere conto, ma che può essere superata in ragione della sussistenza di altri e contrari indici (in questo senso si è espressa, in motivazione, anche Sez. 1, n. 11283 del 25/03/2026, Rv. 289638).

2.2. La Corte di appello, nella sua decisione, si è conformata alla giurisprudenza sopra indicata, rendendo una motivazione non apodittica né in contrasto con la normativa, bensì chiara nell'esposizione delle ragioni della sua valutazione, e conforme alle disposizioni di legge sopra richiamate. Ha valutato, infatti, che il provvedimento del Questore afferma la sussistenza del rischio di fuga del trattenuto richiedente la protezione internazionale solo per la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, ma che dalle vicende a lui relative emergono altri elementi che appaiono escludere tale rischio, o quanto meno che ne contrastano la sussistenza, quali l'individuazione di un alloggio presso una struttura attiva nel supporto ai migranti, ed il provvedimento di revoca della misura cautelare emesso dal G.u.p. per la cessazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., provvedimento che, nella sua genericità, deve essere interpretato come escludente anche il pericolo di fuga, che costituisce una delle esigenze cautelari previste da detta norma. Questa valutazione appare approfondita e non apodittica, nonché fondata su elementi oggettivi, di cui il Ministero ricorrente non ha sostenuto l'insussistenza, e non in contrasto con le disposizioni degli artt. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142/2015 e 13, comma 4 - bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la valutazione della sussistenza del rischio di fuga legittimante il trattenimento, pur in presenza della condizione rappresentata dalla mancanza del passaporto, deve essere effettuata "caso per caso".

Per quanto sopra esposto, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) d. lgs. n. 25/2008.

§ In conclusione, ritiene pertanto il tribunale che **non sussistano** i requisiti di cui all'art. 6 comma 2 lettere c) e d) D.lvo 142/2015 per i motivi esposti.

P.Q.M.
NON CONVALIDA

il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Varese con provvedimento n. con provvedimento n. prot. 2862026 emesso in data 30.7.2026, notificato in pari data alle ore 14:00 nei confronti di AAB B, nato in Algeria il [REDACTED] CUI XX, trattenuto presso il CPR di Via Corelli in Milano.

SI DICHIARA

cessata la misura del trattenimento di AAB B nato in Algeria il [REDACTED] CUI xx, disposto con provvedimento del Questore della Provincia di Varese.

Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Milano.

Provvedimento depositato telematicamente il giorno 3 agosto 2026 alle ore 13:00.

Il giudice

dott.ssa Elena Masetti Zannini